



LEGGE REGIONALE (N. 74-59)

approvata dal Consiglio regionale

nella seduta antimeridiana del 2 marzo 2010

<<Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura>>

X LEGISLATURA - LEGGE REGIONALE N. (74-59)

<<Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura>>

INDICE

Capo I

Disposizioni generali

- Art. 1 - (Finalità)
- Art. 2 - (Definizioni)
- Art. 3 - (Organismi associativi tra apicoltori)
- Art. 4 - (Esperti apistici)

Capo II

Norme igienico-sanitarie

- Art. 5 - (Uso di fitofarmaci)
- Art. 6 - (Denuncia degli alveari)
- Art. 7 - (Trasferimento di api e alveari)

Capo III

Disciplina del nomadismo

- Art. 8 - (Nomadismo)
- Art. 9 - (Commissioni apistiche provinciali)
- Art. 10 - (Rilascio dell'autorizzazione al nomadismo)
- Art. 11 - (Deroga all'obbligo dell'autorizzazione)

Capo IV

Interventi per la promozione dell'apicoltura

- Art. 12 - (Programma regionale triennale per l'apicoltura)
- Art. 13 - (Finanziamenti per lo sviluppo dell'apicoltura)
- Art. 14 - (Finanziamento dei programmi degli organismi associativi tra apicoltori)
- Art. 15 - (Convenzioni con gli organismi associativi tra apicoltori)
- Art. 16 - (Oneri finanziari a carico delle Province)
- Art. 17 - (Laboratorio Apistico Regionale)

Capo V

Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

- Art. 18 - (Sanzioni)
- Art. 19 - (Vigilanza e controllo)
- Art. 20 - (Cumulo)
- Art. 21 - (Norme transitorie)
- Art. 22 - (Abrogazioni)
- Art. 23 - (Norme finanziarie)
- Art. 24 - (Entrata in vigore ed efficacia)

X LEGISLATURA - LEGGE REGIONALE N. (74-59)

<<Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura>>

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, riconoscendo l'apicoltura quale attività indispensabile per la salvaguardia della biodiversità ambientale e per lo sviluppo quantitativo e qualitativo delle produzioni agricole, tutela la sanità degli alveari e promuove l'attività apistica in applicazione dei principi della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura), sulla base delle caratteristiche del proprio territorio agro-forestale e delle risorse nettarifere e pollinifere ivi disponibili.

Art. 2
(Definizioni)

1. Per quanto non previsto dalla legge 313/2004, ai fini della presente legge si intende per:

a) favo da nido: la costruzione di cera effettuata dalle api entro un apposito telaio ove si sviluppa la colonia;

b) famiglia: la colonia di api con regina avente un numero di favi da nido coperti da api superiori a sei;

c) nucleo: la famiglia di api con un numero di favi da nido coperti da api, da quattro a sei;

d) alveare stanziale: l'alveare che non viene spostato nel corso dell'anno.

Art. 3
(Organismi associativi tra apicoltori)

1. Ai fini dell'attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, sono organismi associativi tra apicoltori le forme associate, senza scopo di lucro, comunque denominate, costituite da apicoltori operanti in regione.

2. Con decreto del direttore del Servizio regionale competente, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono individuati come organismi associativi maggiormente rappresentativi gli organismi di cui al comma 1, costituiti su base provinciale

X LEGISLATURA - LEGGE REGIONALE N. (74-59)

<<Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura>>

o interprovinciale, che rappresentano la maggioranza degli apicoltori presenti nel relativo territorio.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, sono organismi associativi maggiormente rappresentativi: il Consorzio fra gli apicoltori della Provincia di Udine, il Consorzio fra gli apicoltori della Provincia di Pordenone, il Consorzio fra gli apicoltori della Provincia di Trieste e il Consorzio obbligatorio fra gli apicoltori della Provincia di Gorizia.

4. Le Province si avvalgono degli organismi di cui al comma 2 per la promozione dell'apicoltura e dei prodotti apistici, per la tutela della sanità delle api, per gli interventi di recupero sciami, nonché per lo svolgimento dell'attività di assistenza tecnica e di formazione professionale a favore degli apicoltori.

Art. 4

(Esperti apistici)

1. Gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono alla tenuta su base provinciale degli elenchi degli esperti apistici.

2. Costituiscono requisiti per ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1:

a) il possesso di diploma rilasciato da una scuola secondaria di secondo grado;

b) il superamento di un corso della durata non inferiore a cento ore tra parte teorica e parte pratica, organizzato dagli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, in collaborazione con istituti universitari e centri di formazione professionale.

3. Gli esperti apistici iscritti negli elenchi provinciali di cui al comma 1 collaborano con le autorità sanitarie e supportano gli organismi associativi di cui all'articolo 3 nello svolgimento delle proprie funzioni di carattere tecnico.

4. Gli esperti apistici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti negli elenchi di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la tutela dell'apicoltura e per la salvaguardia dell'ambiente naturale), sono iscritti di diritto negli elenchi di cui al comma 1.

5. Al fine del recupero degli sciami, il Corpo dei Vigili del Fuoco si può avvalere degli esperti apistici iscritti negli elenchi di cui al comma 1.

6. Coloro che hanno superato il corso di esperto apistico presso il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA) Api di Bologna, ovvero l'esame di apicoltura organizzato da un istituto universitario, possono iscriversi all'elenco di cui al

X LEGISLATURA - LEGGE REGIONALE N. (74-59)

<<Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura>>

comma 1 se dimostrano di aver svolto attività apistica per un periodo non inferiore a tre anni.

7. Agli esperti apistici, iscritti negli elenchi di cui al comma 1, viene assegnato un tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia competente per territorio e conforme alle disposizioni stabilite con regolamento, adottato previa deliberazione della Giunta regionale.

8. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, gli esperti apistici frequentano, ogni due anni, un corso di aggiornamento di almeno venti ore tra parte teorica e parte pratica, organizzato dagli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, in collaborazione con istituti universitari e centri di formazione professionale.

Capo II

Norme igienico – sanitarie

Art. 5

(Uso di fitofarmaci)

1. Durante il periodo di fioritura sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per le api sulle colture erbacee, arboree, ornamentali e spontanee.

2. Con decreto del direttore del Servizio regionale competente in materia fitosanitaria sono annualmente prescritte le modalità di denuncia e di accertamento delle morie da apicidi.

3. Con il decreto di cui al comma 2 può essere, altresì, prescritto l'impiego, anche fuori dal periodo di fioritura, di tecniche dirette a prevenire e a ovviare i danni causati dai trattamenti alle api e agli altri insetti pronubi.

Art. 6

(Denuncia degli alveari)

1. Chiunque detiene api in qualsiasi tipo di arnie situate nel territorio regionale provvede a denunciare i nuclei, gli alveari e gli apiari, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, competenti per territorio, con l'indicazione dell'entità numerica, della tipologia e dell'ubicazione degli stessi. Presso ogni apiario è, altresì, apposta una targa recante i dati identificativi, la residenza o la sede dell'apicoltore.

2. Gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono alla mappatura degli apiari e trasmettono alla Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, alla

X LEGISLATURA - LEGGE REGIONALE N. (74-59)

<<Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura>>

Direzione centrale salute e protezione sociale, alle Province e alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio l'elenco degli apicoltori con l'indicazione della rispettiva consistenza e ubicazione degli apiari.

3. Gli apicoltori che non ottemperano all'obbligo della denuncia di cui al comma 1 non beneficiano dei finanziamenti previsti dalla presente legge.

Art. 7

(Trasferimento di api e alveari)

1. Il trasferimento di alveari, nuclei e pacchi di api, effettuato al di fuori della pratica del nomadismo di cui al Capo III per la costituzione di nuovi apiari, è preventivamente comunicato agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, competenti per territorio.

2. Gli alveari, i nuclei e i pacchi di api provenienti da altre regioni o altri Stati sono accompagnati da certificazione sanitaria di origine che va inoltrata agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, e all'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio.

Capo III

Disciplina del nomadismo

Art. 8

(Nomadismo)

1. Per nomadismo si intende la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.

2. La Regione promuove la pratica del nomadismo in applicazione dei principi di tutela sanitaria degli alveari, di miglior utilizzo del pascolo per le api e di rispetto dei diritti acquisiti dagli apicoltori nell'utilizzo delle postazioni.

Art. 9

(Commissioni apistiche provinciali)

1. Presso gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, sono istituite le Commissioni apistiche provinciali, nominate dalla rispettiva Provincia.

2. Le Commissioni sono presiedute dal Presidente dell'organismo, competente per territorio, di cui all'articolo 3, comma 2, o suo delegato e sono composte di:

X LEGISLATURA - LEGGE REGIONALE N. (74-59)

<<Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura>>

- a) un massimo di due esperti apistici;
 - b) un massimo di due apicoltori stanziali e un nomadista indicati dall'assemblea degli apicoltori aderenti all'organismo medesimo;
 - c) un veterinario dipendente dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio;
 - d) il Direttore o suo sostituto dell'area territoriale del Friuli Venezia Giulia dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
3. Le Commissioni durano in carica cinque anni.
4. Al fine di tutelare la sanità degli apiari e consentire un corretto utilizzo dei pascoli, le Commissioni stabiliscono, per ogni specie nettariifera da utilizzare e per la melata, il numero massimo di alveari da ammettere nelle singole zone, tenendo conto dei seguenti criteri:
- a) consistenza degli alveari e dislocazione degli apiari stanziali presenti nel territorio;
 - b) tipologia ed entità di essenze nettariifere presenti nel territorio e carico ottimale di alveari per ettaro.
5. Le Commissioni esprimono parere in merito alle domande di cui all'articolo 10 valutandone la rispondenza rispetto ai criteri di cui al comma 4.

Art. 10

(Rilascio dell'autorizzazione al nomadismo)

1. Gli apicoltori presentano domanda di autorizzazione al nomadismo agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, competenti per territorio di destinazione entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. Acquisito il parere della competente Commissione apistica, gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, rilasciano l'autorizzazione tenendo conto del seguente ordine di priorità:
 - a) apicoltori che risiedono o hanno sede in regione e che hanno già esercitato il nomadismo nel territorio di competenza dell'organismo cui è stata presentata la domanda medesima;
 - b) apicoltori che risiedono o hanno sede in regione;

X LEGISLATURA - LEGGE REGIONALE N. (74-59)

<<Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura>>

c) apicoltori che abbiano già in precedenza presentato domanda per il nomadismo nel territorio di competenza dell'organismo cui è stata presentata la domanda medesima.

3. In caso di parità si tiene conto dell'ordine di presentazione delle domande.

4. A favore degli apicoltori di cui al comma 2, lettera a), è assicurato l'utilizzo delle postazioni autorizzate l'anno antecedente a ciascuna domanda.

5. Con decreto del direttore del Servizio regionale competente sono stabiliti gli elementi essenziali della domanda di cui al comma 1, nonché le modalità per il rilascio dell'autorizzazione e la gestione del nomadismo.

Art. 11

(Deroga all'obbligo dell'autorizzazione)

1. In via eccezionale, per motivate esigenze di utilizzo di particolari pascoli, o qualora il trasferimento si renda necessario al fine di garantire la sopravvivenza delle api, il trasferimento degli alveari è consentito anche in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 10.

2. Entro cinque giorni dal trasferimento, gli apicoltori inviano apposita comunicazione agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo le modalità previste dall'articolo 7.

Capo IV

Interventi per la promozione dell'apicoltura

Art. 12

(Programma regionale triennale per l'apicoltura)

1. Al fine di promuovere l'apicoltura, la conservazione dell'ambiente e la protezione degli insetti pronubi, la Regione adotta il Programma regionale triennale per l'apicoltura, di seguito denominato Programma, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 313/2004 e al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM). Il Programma contiene obiettivi, azioni e interventi per garantire la profittabilità e il risanamento degli alveari e per migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura.

2. Il Programma è adottato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, sentiti la Direzione

X LEGISLATURA - LEGGE REGIONALE N. (74-59)

<<Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura>>

centrale salute e protezione sociale, le Province, le Aziende per i servizi sanitari, gli organismi associativi di cui all'articolo 3, comma 2, il Laboratorio Apistico Regionale di cui all'articolo 17 e le associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale. Il Programma può essere aggiornato annualmente.

3. Le risorse finanziarie previste per l'attuazione del Programma, ivi comprese quelle statali attribuite alla Regione, sono trasferite alle Province per la concessione dei finanziamenti agli apicoltori e agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, secondo gli obiettivi e le modalità stabiliti nel Programma medesimo.

Art. 13

(Finanziamenti per lo sviluppo dell'apicoltura)

1. In coerenza con il Programma di cui all'articolo 12, le Province concedono agli apicoltori, singoli o associati che risiedono nel territorio regionale e ivi esercitano l'attività apistica, finanziamenti per le seguenti iniziative:

a) costruzione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di locali destinati alla lavorazione dei prodotti dei propri apiari;

b) acquisto di macchine e attrezzature per l'esercizio dell'attività apistica, comprese le arnie, nonché di macchinari e attrezzature per la lavorazione dei prodotti dei propri apiari, con esclusione di automezzi;

c) acquisto di alveari e famiglie di api.

2. I finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, lettera a), sono concessi agli apicoltori possessori di almeno venticinque alveari.

3. I finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c), sono concessi agli apicoltori che raggiungono una consistenza minima di quindici alveari, tenuto conto delle unità già denunciate e di quelle da acquistare con i contributi di cui al presente articolo.

4. I finanziamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono concessi nella forma di contributi in conto capitale, secondo quanto previsto al punto IV.A "Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole" degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, n. 319, del 27 dicembre 2006.

5. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera c), sono concessi secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli.

X LEGISLATURA - LEGGE REGIONALE N. (74-59)

<<Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura>>

6. Fatte salve le cause di forza maggiore, è fatto divieto di cedere, vendere o comunque distogliere dal loro uso specifico:

a) i beni immobili di cui al comma 1, lettera a), per un periodo di dieci anni dalla concessione del finanziamento;

b) i beni mobili di cui al comma 1, lettera b), per un periodo di cinque anni dalla concessione del finanziamento;

c) gli alveari e le famiglie di api di cui al comma 1, lettera c), per un periodo di tre anni dalla concessione del finanziamento.

7. Le Province disciplinano con proprio regolamento i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, quali requisiti minimi di uniformità.

Art. 14

(Finanziamento dei programmi degli organismi associativi tra apicoltori)

1. In coerenza con il Programma di cui all'articolo 12 e con l'osservanza di quanto previsto dal punto IV.K "Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo" degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, le Province finanziano i programmi di attività elaborati dagli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, per promuovere la produzione di prodotti apistici e per fornire assistenza tecnica e formazione nel settore apistico.

2. Le Province sostengono in particolare:

a) interventi relativi all'organizzazione di corsi di formazione degli apicoltori;

b) organizzazione di conferenze divulgative su argomenti inerenti l'apicoltura;

c) servizi di consulenza tecnico-amministrativa, a esclusione dei servizi che rivestono carattere continuativo o periodico ovvero che sono connessi con le normali spese di funzionamento dell'attività;

d) organizzazione e partecipazione a concorsi, mostre e fiere;

e) diffusione di conoscenze scientifiche;

f) realizzazione di pubblicazioni contenenti informazioni sui produttori del territorio interessato, purché le informazioni siano di carattere generico e qualsiasi produttore possa esservi incluso.

X LEGISLATURA - LEGGE REGIONALE N. (74-59)

<<Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura>>

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono rivolti a tutti gli apicoltori del territorio interessato.

4. L'adesione agli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, non costituisce condizione per accedere alle azioni e ai servizi medesimi; gli eventuali contributi alle spese amministrative di tali organismi da parte di soggetti non aderenti sono limitati ai costi relativi alle azioni e ai servizi prestati.

5. Le Province disciplinano, con proprio regolamento, i criteri e le modalità di concessione del finanziamento, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, quali requisiti minimi di uniformità.

6. Le Province possono, altresì, prevedere il finanziamento delle iniziative, contenute nei programmi di attività, diverse da quelle di cui al comma 2; a tal fine, provvedono alle notifiche o alle comunicazioni alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in vigore dall'1 dicembre 2009.

Art. 15

(Convenzioni con gli organismi associativi tra apicoltori)

1. Le Province stipulano apposite convenzioni con gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, a sostegno degli oneri derivanti agli stessi dall'esercizio delle attività di cui agli articoli 3, comma 4, 6, 7, 9, 10 e 11.

Art. 16

(Oneri finanziari a carico delle Province)

1. Agli oneri finanziari previsti per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 le Province provvedono:

a) con le risorse ordinarie trasferite annualmente dalla Regione alle Province;

b) con le risorse statali assegnate alla Regione e all'uopo trasferite dall'Amministrazione regionale.

Art. 17

(Laboratorio Apistico Regionale)

1. Il Laboratorio Apistico Regionale (LAR), operante presso l'Università degli Studi di Udine, è il riferimento scientifico regionale per lo studio e la sperimentazione sulle

X LEGISLATURA - LEGGE REGIONALE N. (74-59)

<<Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura>>

api allevate, sulle piante di interesse apistico, nonché per l'informazione scientifica, la formazione, l'aggiornamento tecnico e la divulgazione nel settore.

2. L'Amministrazione regionale sostiene l'attività del LAR mediante la concessione di un finanziamento annuale da parte della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, nel rispetto di quanto previsto dal punto IV.K "Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo" degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

3. Le attività del LAR oggetto di finanziamento sono le seguenti:

a) servizi di consulenza tecnico-amministrativa, a esclusione dei servizi che rivestono carattere continuativo o periodico ovvero che sono connessi con le normali spese di funzionamento del LAR;

b) diffusione di conoscenze scientifiche e indagini sulla qualità del miele prodotto;

c) realizzazione di pubblicazioni contenenti informazioni scientifiche sulle avversità e sui sistemi di lotta alle malattie delle api;

d) aggiornamento tecnico e istruzione degli esperti apistici e degli apicoltori.

4. Le attività di cui al comma 3 sono rivolte a tutti gli apicoltori del territorio regionale.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi del LAR, previa intesa su specifici programmi concordati, per la realizzazione di attività di monitoraggio degli effetti dell'applicazione di normative tese a ridurre il fenomeno di moria delle api.

Capo V

Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

Art. 18
(Sanzioni)

1. L'inosservanza del divieto di cui all'articolo 5, comma 1, o delle prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.

2. L'omissione dell'obbligo di denuncia di cui all'articolo 6 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 500 euro.

X LEGISLATURA - LEGGE REGIONALE N. (74-59)

<<Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura>>

3. L'inosservanza delle disposizioni riguardanti l'identificazione dell'apicoltore, di cui all'articolo 6, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 500 euro.

4. L'omissione della comunicazione di cui all'articolo 7, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 500 euro.

5. L'omissione dell'inoltro della certificazione sanitaria di origine di cui all'articolo 7, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 500 euro.

6. Lo svolgimento della pratica del nomadismo in violazione delle disposizioni previste dagli articoli 10 e 11 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro ogni dieci alveari trasferiti o loro frazione.

7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono tollerate le difformità riscontrate nella consistenza degli alveari rispetto alla denuncia o alla comunicazione, in misura percentuale non superiore al 10 per cento, in più o in meno, rispetto al numero complessivo degli alveari medesimi.

Art. 19

(Vigilanza e controllo)

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dalle Aziende per i servizi sanitari e dalle Amministrazioni provinciali competenti per territorio, ferma restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.

2. Le sanzioni amministrative sono irrogate dalle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio; ai relativi procedimenti si applicano le disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

Art. 20

(Cumulo)

1. I finanziamenti concessi possono essere cumulati con altri finanziamenti pubblici in relazione agli stessi costi ammissibili fino al raggiungimento dei massimali previsti dagli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013".

X LEGISLATURA - LEGGE REGIONALE N. (74-59)

<<Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura>>

Art. 21
(Norme transitorie)

1. Ai procedimenti amministrativi in corso concernenti le domande di finanziamento presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.

Art. 22
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti norme:
 - a) l'articolo 24 (Protezione e sviluppo dell'apicoltura – programma 3.1.5) della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3;
 - b) la legge regionale 29 marzo 1988, n. 16 (Norme per la valorizzazione e la tutela dell'apicoltura e per la salvaguardia dell'ambiente naturale);
 - c) l'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 1988, n. 68 (modificativo della legge regionale 16/1988);
 - d) la legge regionale 16 dicembre 1991, n. 61 (Estensione dell'ambito di applicazione della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura);
 - e) il Capo I e l'articolo 17 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell'agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario);
 - f) l'articolo 211 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (modificativo ed integrativo delle leggi regionali 16/1988 e 20/1992);
 - g) il comma 3 dell'articolo 174 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 (modificativo dell'articolo 211 della legge regionale 5/1994);
 - h) l'articolo 45 e i commi 3 e 4 dell'articolo 84 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 (Nuove norme in materia di incentivi ed interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DOCUP obiettivo 5 b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II);
 - i) il comma 7 dell'articolo 20 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (modificativo della legge regionale 16/1988);

X LEGISLATURA - LEGGE REGIONALE N. (74-59)

<<Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura>>

j) la lettera f) del comma 2 dell'articolo 9, la lettera i) del comma 2 dell'articolo 12 e l'articolo 33 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).

Art. 23

(Norme finanziarie)

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, e dall'articolo 16, comma 1, lettera b), gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), fanno carico all'unità di bilancio 1.6.1.1039 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 e al capitolo 6700, la cui denominazione è modificata come segue <<Trasferimenti alle Province per la concessione di finanziamenti in materia di apicoltura – L. 313/2004>>.

2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, e dall'articolo 16, comma 1, lettera b), gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), fanno carico all'unità di bilancio 1.1.2.1009 e al capitolo 6843 che si istituisce, per memoria, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione <<Trasferimenti alle Province per la concessione agli apicoltori singoli o associati di finanziamenti per l'acquisto di alveari e famiglie di api>>.

3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera a), gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 14 e 15 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 e al capitolo 1520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 17 fanno carico all'unità di bilancio 1.1.1.1009 e al capitolo 6813 che si istituisce, per memoria, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con la denominazione <<Finanziamento al Laboratorio Apistico Regionale per servizi di consulenza, diffusione di conoscenze scientifiche, realizzazione di pubblicazioni e di istruzione>>.

Art. 24

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Gli effetti degli articoli 13, 14 e 17 decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'esito positivo dell'esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea sulla legge medesima.

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, è il seguente:

Art. 10

(Esperti apistici)

1. I Consorzi apistici provinciali, per svolgere le funzioni di carattere tecnico inerenti alla loro attività, si avvalgono di esperti apistici, che devono essere iscritti in apposito elenco tenuto dai Consorzi apistici stessi.

2. I requisiti personali per ottenere la qualifica di esperto apistico sono i seguenti:

a) aver frequentato con profitto il corso di esperto apistico presso l' Istituto nazionale di apicoltura di Bologna od un corso di apicoltura organizzato da una università ovvero aver frequentato con profitto un corso di apicoltura della durata di almeno quarantotto ore organizzato dai Consorzi apistici provinciali della regione in collaborazione con l' Istituto nazionale di apicoltura di Bologna o un istituto universitario;

b) essere in possesso del certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza.

3. Gli esperti apistici hanno il compito di fornire assistenza tecnica agli apicoltori nonché di collaborare con le autorità sanitarie nelle verifiche della situazione sanitaria degli alveari.

4. Le autorità sanitarie ai fini del risanamento delle api possono avvalersi della collaborazione degli esperti apistici.

Nota all'articolo 13

- Il testo del punto IV.A degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'unione europea, serie C, n. 319, del 27 dicembre 2006, è il seguente:

IV.A

(Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole)

(27) Il presente sottocapitolo si applica agli investimenti connessi con la produzione primaria dei prodotti che rientrano nell'allegato I del trattato. Non si applica invece agli investimenti realizzati nell'azienda agricola per la trasformazione e la commercializzazione degli stessi prodotti.

IV.A.1

(Analisi)

(28) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:

a) allo scopo di ristrutturare e sviluppare il capitale fisico e promuovere l'innovazione, l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 prevede un sostegno a favore di investimenti materiali e/o immateriali che migliorino il rendimento globale dell'azienda agricola;

b) in conformità dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto di requisiti obbligatori di nuova introduzione. In tal caso, all'azienda agricola può essere accordata una proroga non superiore a 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei suoi confronti, affinché possa conformarvisi. Nel caso di giovani agricoltori beneficiari dell'aiuto all'insediamento, il sostegno può essere concesso per gli investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari in vigore, se specificati nel piano aziendale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005. Il periodo di proroga entro cui occorre conformarsi ai requisiti non può superare 36 mesi dalla data di insediamento;

c) a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono vietati gli aiuti di Stato per l'ammodernamento delle aziende agricole che superano le percentuali fissate nell'allegato del medesimo regolamento, ossia:

i) 60 % del costo dell'investimento ammissibile realizzato da giovani agricoltori nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005;

ii) 50 % del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005;

X LEGISLATURA - LEGGE REGIONALE N. (74-59)

<<Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura>>

iii) 50 % del costo dell'investimento ammissibile realizzato da giovani agricoltori in altre zone;

iv) 40 % del costo dell'investimento ammissibile realizzato da altri agricoltori in altre zone;

v) 75 % del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo;

vi) 75 % del costo dell'investimento ammissibile negli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 10 maggio 2004 e il 10 gennaio 2007, per l'attuazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole entro un termine massimo di quattro anni dalla data di adesione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva;

d) il divieto di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005 non si applica agli aiuti per investimenti realizzati principalmente nell'interesse pubblico, in relazione alla conservazione dei paesaggi tradizionali modellati da attività agricole e forestali o al trasferimento di fabbricati aziendali, finalizzati alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o intesi a migliorare le condizioni di igiene e di benessere degli animali nelle aziende zootecniche e le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro;

e) qualora il trasferimento sia imposto da un esproprio che, in conformità alla legislazione dello Stato membro interessato, dà diritto ad indennizzo, il pagamento di tale indennizzo non verrà di norma considerato aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato;

f) gli Stati membri che ritardano l'applicazione di requisiti comunitari obbligatori oltre la data prevista dalla normativa comunitaria possono, attraverso tale ritardo, conferire un vantaggio ai propri agricoltori rispetto agli agricoltori degli Stati membri che si conformano ai nuovi requisiti entro i termini prescritti. Non è opportuno aumentare ulteriormente tale rischio di distorsione della concorrenza attraverso la concessione di sostanziosi aiuti di Stato agli agricoltori che sosterranno i costi connessi ai nuovi requisiti solo dopo la scadenza dei termini previsti dalla normativa comunitaria. Nel fissare un'adeguata intensità di aiuto per investimenti connessi al rispetto di requisiti di nuova introduzione occorrerà tuttavia tener conto del fatto che il rispetto di tali requisiti comporta spesso soltanto costi per l'agricoltore, non controbilanciati da un aumento del reddito potenziale. Per questo motivo occorrerebbe riservare l'intensità di aiuto più elevata agli investimenti per conformarsi ai requisiti di nuova introduzione realizzati nel rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria e concedere agli investimenti realizzati in ritardo una percentuale di aiuto inferiore. Tale percentuale dovrà essere proporzionale al ritardo e dovrebbe scendere a zero a partire da una certa data;

g) per quanto riguarda l'attuazione della direttiva 91/676/CEE, è opportuno tenere conto dei problemi e dei bisogni specifici degli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 10 maggio 2004 e il 10 gennaio 2007;

X LEGISLATURA - LEGGE REGIONALE N. (74-59)

<<Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura>>

h) gli aiuti di Stato per l'acquisto di attrezzature di seconda mano dovrebbero essere accettati per le piccole e medie imprese nei casi in cui il costo inferiore di tali attrezzature possa costituire un utile primo passo verso la modernizzazione, in particolare per le aziende che partono da standard tecnici molto bassi e che dispongono di un modesto capitale. È invece opportuno che le grandi imprese percepiscano aiuti agli investimenti soltanto per l'acquisto di attrezzature nuove.

IV.A.2

(Orientamenti per gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole)

(29) Gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano tutte le condizioni previste dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006. Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 1857/2006, si possono concedere aiuti della stessa intensità e alle stesse condizioni previste dal citato articolo 4 per specifici prodotti agricoli e per le opere di drenaggio e gli impianti ed opere per l'irrigazione che non riducono del 25 % il precedente consumo di acqua. L'importo massimo dell'aiuto fissato dall'articolo 4, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1857/2006 non si applica.

(30) Gli aiuti per la conservazione dei paesaggi tradizionali e per i fabbricati aziendali saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere c) o d), del trattato se soddisfano tutte le condizioni previste [dall'articolo 5 del regolamento di esenzione che sostituisce il regolamento (CE) n. 1/2004]. Tuttavia il limite di 10 000 EUR fissato [dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esenzione che sostituisce il regolamento (CE) n. 1/2004] potrà essere superato in casi debitamente giustificati.

(31) Gli aiuti per il trasferimento di fabbricati aziendali realizzato nell'interesse pubblico saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano tutte le condizioni previste [dall'articolo 6 del regolamento di esenzione che sostituisce il regolamento (CE) n. 1/2004].

(32) Gli aiuti agli investimenti che danno luogo a costi aggiuntivi in relazione alla tutela e al miglioramento dell'ambiente, al miglioramento delle condizioni di igiene nelle aziende zootecniche o del benessere degli animali saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato se soddisfano tutte le condizioni previste [dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), del regolamento di esenzione che sostituisce il regolamento (CE) n. 1/2004]. Per le spese connesse a investimenti realizzati dopo la scadenza dei termini previsti per conformarsi ai requisiti di nuova introduzione fissati [dall'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di esenzione che sostituisce il regolamento (CE) n. 1/2004], l'intensità massima di aiuto è pari:

a) al 50 % degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e al 40 % degli investimenti ammissibili nelle altre zone per le spese sostenute nei tre anni successivi alla data entro la quale si sarebbe dovuto realizzare l'investimento nel rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria;

X LEGISLATURA - LEGGE REGIONALE N. (74-59)

<<Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura>>

b) le intensità massime di aiuto del 50 % e rispettivamente del 40 % di cui alla lettera a) sono ridotte rispettivamente al 25 % e al 20 % per le spese sostenute nel quarto anno successivo alla data entro la quale si sarebbe dovuto realizzare l'investimento e al 12,5 % e al 10 % per le spese sostenute nel quinto anno. Per le spese realizzate oltre il quinto anno non saranno autorizzati aiuti.

(33) Saranno dichiarati compatibili con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato aiuti a copertura del 75 % dei costi aggiuntivi per investimenti realizzati negli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 10 maggio 2004 e il 10 gennaio 2007 per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2008 e rispettivamente fino al 31 dicembre 2010. Tale intensità di aiuto deve tuttavia essere limitata ai costi aggiuntivi ammissibili necessari e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva. La Commissione verificherà attentamente la compatibilità delle misure di aiuto proposte con i programmi d'azione elaborati in conformità alla direttiva 91/676/CEE.

(34) Saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, purché benefico del sostegno previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005, aiuti pari al 50 % degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e pari al 40 % degli investimenti ammissibili nelle altre zone per costi aggiuntivi per investimenti realizzati ai fini dell'attuazione della direttiva 91/676/CEE. Tale intensità di aiuto deve tuttavia essere limitata ai costi aggiuntivi ammissibili necessari e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva. La Commissione verificherà attentamente la compatibilità delle misure di aiuto proposte con i programmi d'azione elaborati in conformità alla direttiva 91/676/CEE. Le misure di aiuto per l'attuazione della direttiva 91/676/CEE che la Commissione ha dichiarato compatibili con il trattato prima della data di entrata in vigore dei presenti orientamenti possono proseguire fino al 31 dicembre 2008 conservando l'aliquota di aiuto autorizzata dalla Commissione.

(35) Non saranno autorizzati aiuti per gli investimenti realizzati per conformarsi a requisiti nazionali o comunitari in vigore. Tuttavia saranno dichiarati compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, nella misura in cui figurino nel piano aziendale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli aiuti agli investimenti erogati ai giovani agricoltori per investimenti finalizzati a conformarsi a requisiti nazionali o comunitari vigenti. Tali aiuti saranno autorizzati ad un'aliquota fino al 60 % dell'importo dell'investimento ammissibile realizzato da giovani agricol- C 319/6 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 27.12.2006 tori nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e fino al 50 % degli investimenti ammissibili da essi realizzati nelle altre zone. L'aiuto deve essere limitato ai costi aggiuntivi sostenuti non oltre 36 mesi dalla data dell'insediamento per conformarsi ai requisiti.

(36) Le notifiche relative ad aiuti per gli investimenti nelle aziende agricole devono essere accompagnate da una documentazione che dimostri che il sostegno è finalizzato a obiettivi chiaramente definiti, che riflettono precisi bisogni strutturali e territoriali e svantaggi strutturali.

X LEGISLATURA - LEGGE REGIONALE N. (74-59)

<<Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura>>

(37) Se un'organizzazione comune di mercato che comprende regimi di sostegno diretto, finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), prevede restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno comunitario a livello dei singoli agricoltori, delle singole aziende o dei singoli impianti di trasformazione, non potranno essere concessi aiuti di Stato a sostegno di investimenti che avrebbero come conseguenza un aumento della produzione superiore a tali restrizioni o limitazioni.

(38) Per analogia, la Commissione applicherà inoltre le disposizioni di cui alla presente sezione agli investimenti nella produzione agricola primaria non realizzati da agricoltori, ad esempio all'acquisto da parte di associazioni di produttori di attrezzature da utilizzare in comune.

(39) La Commissione non dichiarerà compatibili col trattato gli aiuti per l'acquisto di attrezzature di seconda mano concessi a favore di grandi imprese.

Note all'articolo 14

- Il testo del punto IV.K degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'unione europea, serie C, n. 319, del 27 dicembre 2006, è il seguente:

IV.K.

(Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo)

IV.K.1

(Analisi)

(102) Per definire gli orientamenti futuri, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:

a) la Commissione considera con favore i regimi di aiuto intesi a fornire assistenza tecnica nel settore agricolo. Tali aiuti «soft» migliorano infatti l'efficienza e la professionalità dell'agricoltura comunitaria, contribuendo così alla sua redditività economica nel lungo periodo, con ripercussioni minime sulla concorrenza. Poiché il sostegno a favore delle spese a cui si sobbarcano gli agricoltori per fruire di servizi come la condivisione e lo scambio di macchinari agricoli e il ricorso a manodopera agricola costituisce una spesa ricorrente, che fa parte dei normali costi di esercizio di un'azienda, in futuro questo tipo di sostegno dovrebbe essere limitato al sostegno de minimis;

b) le grandi aziende dovrebbero essere in grado di finanziare da sole i costi di tali misure; per questo è opportuno limitare il sostegno alle sole piccole e medie imprese;

X LEGISLATURA - LEGGE REGIONALE N. (74-59)

<<Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura>>

c) date le analogie tra le imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli, è opportuno autorizzare il sostegno loro destinato applicando le stesse norme previste per la concessione di aiuti a favore di altre imprese manifatturiere.

IV.K.2

(Orientamenti)

(103) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato destinati alla prestazione di assistenza tecnica erogati a produttori primari (agricoltori) se soddisfano le condizioni di cui [all'articolo 15 del futuro regolamento di esenzione].

(104) Possono prestare assistenza tecnica ai produttori primari (agricoltori) le associazioni di produttori o altre organizzazioni, indipendentemente dalle loro dimensioni.

(105) La Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti di Stato destinati alla prestazione di assistenza tecnica erogati ad imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001.

(106) La Commissione non autorizzerà la concessione di aiuti di Stato a copertura dei costi contemplati nei punti 104 e 105 a favore di grandi imprese.

(107) La Commissione esaminerà caso per caso gli aiuti a favore di altre attività destinate alla divulgazione di nuove tecniche, come progetti pilota di scala relativamente ridotta o progetti dimostrativi. Gli Stati membri devono fornire una descrizione precisa del progetto con una spiegazione della sua innovatività e dell'interesse pubblico di sovvenzionarlo (ad es. se non è mai stato sperimentato prima) e devono dimostrare che sono rispettate le seguenti condizioni:

a) il numero di aziende partecipanti e la durata del progetto pilota devono essere limitati allo stretto necessario per la corretta sperimentazione;

b) l'importo cumulato degli aiuti concessi ad un'azienda per questo tipo di progetti non può superare 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari;

c) i risultati del progetto pilota devono essere resi pubblici, perlomeno su internet, all'indirizzo precisato nel regime di aiuto;

d) ogni altra condizione giudicata necessaria dalla Commissione per evitare che il regime di aiuto abbia effetti distorsivi sul mercato o possa configurare un aiuto al funzionamento.

X LEGISLATURA - LEGGE REGIONALE N. (74-59)

<<Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura>>

- Il testo dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea è il seguente:

Art. 108 (ex articolo 88 del TCE)

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Nota all'articolo 17

- Per il testo del punto IV.K degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, vedi nota all'articolo 14.

X LEGISLATURA - LEGGE REGIONALE N. (74-59)

<<Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura>>

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 59

- d'iniziativa dei consiglieri regionali Venier Romano e Novelli, presentato al Consiglio regionale il 27 marzo 2009 e assegnato alla II Commissione permanente l'1 aprile 2009, con parere della III Commissione permanente e del Consiglio delle Autonomie Locali;
- espresso parere favorevole dalla III Commissione permanente in data 22 luglio 2009, e favorevole, con osservazioni, dal Consiglio delle Autonomie Locali in data 14 gennaio 2010 ;

Progetto di legge n. 74

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 23 giugno 2009 e assegnato alla II Commissione permanente il 30 giugno 2009, con parere del Consiglio delle Autonomie Locali;
- espresso parere favorevole, con osservazioni, dal Consiglio delle Autonomie Locali in data 14 gennaio 2010;
- progetti di legge abbinati, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento interno e, nella seduta del 19 gennaio 2010, scelto il progetto di legge n. 74 quale testo base;
- esaminato dalla II Commissione permanente nelle sedute del 20 novembre 2009 e 19 gennaio 2010 e, in quest'ultima, approvato all'unanimità, senza modifiche, con relazione del consigliere Venier Romano;
- esaminato dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 2 marzo 2010 e nella stessa approvato all'unanimità, con modifiche.